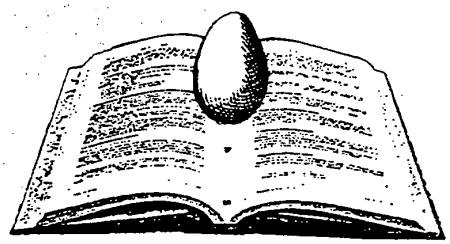
TAV. V°

UNIVERSITÀ DI PADOVA
CENTRO DI STUDI E DI FORMAZIONE
SUI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

COSTITUZIONE DIRITTI UMANI GARANZIE

Forme non giurisdizionali di tutela e di promozione

a cura di
Lucio Strumendo



STUDI E RICERCHE SUI DIRITTI UMANI

CEDAM

Seminari e *Conferenze Internazionali* e di *Raccomandazioni di Istituzioni Sovranazionali.*

1) RACCOMANDAZIONI A SEGUITO DI SEMINARI E CONVEGNI PROMOSSI DALL'ONU

Nel 1978 la Commissione Diritti Umani organizzò il Seminario sulle Istituzioni Nazionali e Locali per la Protezione dei Diritti Umani dove vennero approvate le prime direttive relative alla struttura e al funzionamento delle Istituzioni Nazionali. I loro compiti erano così definiti:

1. funzionare come fonte di informazioni sui diritti umani sia nei confronti del governo sia della popolazione;

2. assistere ed educare l'opinione pubblica e promuovere la consapevolezza e il rispetto dei diritti umani;

3. valutare, deliberare e fare raccomandazioni su determinate situazioni che possano presentarsi a livello nazionale e delle quali il governo le abbia investite;

4. dare consulenza al governo su qualsiasi questione relativa ai diritti umani;

5. compiere attività di studio e monitoraggio sullo stato della normativa, decisioni giudiziarie e procedure amministrative per la promozione dei diritti umani e fare relazioni in merito alle autorità competenti;

6. porre in essere qualsiasi compito affidato loro dal governo nel quadro degli adempimenti con gli obblighi internazionali relativi agli strumenti internazionali di protezione di diritti umani di cui lo stato è parte.

Nel 1991 si tiene il primo Seminario Internazionale sulle Istituzioni Nazionali, promosso dalla Commissione Diritti Umani a Parigi dal 7 al 9 ottobre 1991. Il seminario dette luogo all'adozione dei cosiddetti Principi di Parigi che, sviluppando le *guidelines* del 1978, sancivano:

1. la possibilità delle Istituzioni nazionali di fare relazioni e proposte su ogni argomento relativo ai diritti umani (comprese le previsioni normative, le procedure amministrative e qualsiasi forma di violazione dei diritti umani) al parlamento, al governo e ogni altro organo competente;

2. l'opportunità che le Istituzioni nazionali fossero previste da una norma costituzionale o legislativa;

3. il loro ruolo nel promuovere la conformità della normativa statale vigente e le procedure dello stato agli standards internazionali relativi ai diritti umani;

4. la loro funzione di incoraggiare lo sviluppo e la ratifica dei trattati internazionali relativi ai diritti umani;

5. il compito delle Istituzioni nazionali nel contribuire alle procedure di redazione dei rapporti che gli stati devono presentare in conformità agli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani;

6. la necessità di offrire la loro assistenza nella formulazione e nell'esecuzione dei programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani e di incrementare la conoscenza dei diritti umani;

7. l'importanza della cooperazione con le Nazioni Unite, le istituzioni regionali e le istituzioni di altri paesi.

Nel caso di istituzioni nazionali autorizzate a ricevere reclami e petizioni riguardanti situazioni individuali, aspetto che interessa soprattutto l'attività dell'Ombudsman, furono fissati alcuni principi: il tentativo di una soluzione amichevole; l'obbligo di informare le parti sui loro diritti, sui rimedi a loro disposizione e di facilitarne l'accesso; l'obbligo di ricevere ogni ricorso o trasmetterlo ad altre autorità competenti; la possibilità di fare raccomandazioni alle autorità interessate incluse proposte di emendamenti alle leggi o ai sistemi di amministrazione che ostacolano il libero esercizio dei diritti.

La Conferenza di Vienna sui diritti umani del giugno 1993, nel corso della quale è stato organizzato un meeting parallelo delle Istituzioni nazionali, nella Dichiarazione e Programma d'Azione Adottati stabilisce, ai paragrafi 36 e 37:

"36. La Conferenza mondiale riafferma l'importante e costruttivo ruolo giocato dalle Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani, in particolare la loro capacità di consulenza alle autorità competenti, la loro funzione nel porre riparo alle violazioni dei diritti umani, nel diffondere l'informazione e l'educazione sui diritti umani.

La Conferenza mondiale incoraggia la costituzione e il rafforzamento delle Istituzioni nazionali, tenendo in considerazione i "Principi

relativi allo stato delle Istituzioni nazionali" e riconoscendo che è diritto di ogni Stato scegliere la struttura più adatta ai propri particolari bisogni a livello nazionale.

37. Gli accordi regionali giocano un ruolo fondamentale nel promuovere e proteggere i diritti umani. Infatti dovrebbero sostenere gli standard universali su tali diritti, come contenuti negli strumenti internazionali, e la loro protezione.

La Conferenza mondiale appoggia gli sforzi in corso per rafforzare questi accordi e per accrescere la loro effettività, sottolineando contemporaneamente l'importanza della cooperazione con le attività delle Nazioni Unite sui diritti umani".

Dopo la Conferenza di Vienna si è svolto a Tunisi il Secondo Seminario Internazionale sulle Istituzioni Nazionali per la protezione dei diritti umani (Second International Workshop on National Institutions for the promotion and protection of human rights) dal 13 al 17 dicembre 1993.

La raccomandazione finale della Conferenza di Tunisi sottolinea la necessità di implementare le Istituzioni nazionali, rafforzare il loro status e la loro indipendenza, promuovere lo scambio reciproco di informazioni sul livello di attuazione da parte degli stati delle convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani e sull'attività delle varie Istituzioni nazionali. Inoltre si riprende il tema discusso a Vienna circa la necessità di trovare forme di collaborazione fra Istituzioni nazionali e organi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

L'Assemblea Generale dell'ONU ha fatto propri i Principi di Parigi con risoluzione 48/154 del 20 dicembre 1993.

Il 3 marzo 1995 la risoluzione della Commissione diritti umani 1995/50, ribadisce la necessità che gli stati rafforzino le Istituzioni nazionali esistenti (punto 3), sottolinea la necessità che il Centro diritti umani fornisca la necessaria assistenza tecnica agli Stati che intendono istituire o rafforzare le proprie Istituzioni nazionali (punto 10) e torna a sottolineare la necessità che le Istituzioni nazionali partecipino alle attività delle Nazioni Unite relative ai diritti umani, chiedendo al Segretario Generale di sollecitare una risposta dagli stati che non lo hanno ancora fatto.

Dopo la Conferenza di Tunisi si è svolto a Manila, dal 18 al 21 aprile 1995 il Terzo Seminario Internazionale sulle Istituzioni Nazionali per la protezione dei diritti umani (Third Internatonal Workshop on National Institution for the promotion and protection of human rights).

A Manila è stata adottata una dichiarazione finale che sottolinea la necessità che l'organizzazione e le funzioni delle Istituzioni nazionali siano conformi ai Principi di Parigi, fatti propri dall'assemblea generale, perché esse potranno avere efficacia ed essere veramente credibili solo se saranno indipendenti, pluraliste e possibilmente create attraverso un provvedimento legislativo o una previsione di rango costituzionale. La raccomandazione prosegue pregando l'Alto Commissario per i diritti umani di incoraggiare l'accettazione dei principi di Parigi da parte delle Istituzioni nazionali e il loro rafforzamento e di dare la più ampia diffusione e conoscibilità ai principi stessi.

Come si vede il punto più rilevante delle raccomandazioni di Manila sta nel sottolineare l'esigenza che le Istituzioni nazionali partecipino ai lavori degli organi delle Nazioni Unite che operano in materia di protezione dei diritti umani.

In particolare tali organi sono la Commissione diritti umani dell'ONU ed i seguenti Comitati:

– *Comitato diritti umani civili e politici* (istituito con il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle N.U. il 16 dicembre 1966, ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978; reso esecutivo con legge 25.10.1977, n. 881);

– *Comitato diritti economici sociali e culturali* (istituito con il Patto sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea generale delle NU con lo stesso provvedimento del Patto sopra citato, ratificato dall'Italia con la stessa legge);

– *Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale* (Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata dall'Assemblea generale delle NU il 21 dicembre 1965; entrata in vigore il 4 gennaio 1969; ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 645);

– *Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne* (Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea generale delle NU il 18

settembre 1979, in vigore dal 3 settembre 1981; ratificata dall'Italia con legge 4 marzo 1985 n. 132);

– *Comitato contro la tortura* (istituito dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle NU il 10 dicembre 1934, entrata in vigore il 27 giugno 1987; ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 novenbre 1988, n. 498);

– *Comitato per i diritti dei bambini* (Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata dall'Assemblea generale delle NU il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176).

2) Raccomandazioni di Istituzioni Sovranazionali in materia di Ombudsman

a) Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa, nella sua raccomandazione n. (85) 13 del Comitato dei Ministri ha affermato: "ricordando le funzioni dell'Ombudsman, che comprendono soprattutto l'esame di ricorsi individuali riguardanti errori o altre insufficienze imputate alle autorità amministrative...; raccomanda ai governi degli stati membri:

– di esaminare la possibilità di nominare un Ombudsman o di prevederne la nomina, ai livelli nazionali, regionali o locali, o in campi specifici della Pubblica Amministrazione;

– di prevedere di abilitare l'Ombudsman, laddove non è ancora così, a prestare un'attenzione particolare, nel quadro della sua competenza generale, alle questioni che afferiscono ai diritti dell'uomo...;

– di prevedere di accrescere e potenziare con altri mezzi i poteri dell'Ombudsman in modo da incoraggiare l'effettivo rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel funzionamento dell'amministrazione" ([1]).

Già dal 1975 il Consiglio d'Europa aveva dimostrato il suo inte-

([1]) R. n. (85) 13 del 23.9.1985.

ressamento per la figura dell'Ombudsman incoraggiandone la creazione con una specifica Raccomandazione [2].

b) le Nazioni Unite

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel commento al rapporto dell'Italia: alla voce "principali soggetti di preoccupazione" si afferma che la funzione di Difensore civico non è ancora stata istituita a livello nazionale... ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono". Nella parte dedicata ai suggerimenti e alle raccomandazioni, il Comitato invita il governo a prendere "le misure necessarie" per creare il Difensore civico nazionale [3].

3) L'Istituto Internazionale dell'Ombudsman (International Ombudsman Institute - IOI)

Rispetto al ruolo dell'Ombudsman è opportuno riportare anche la Dichiarazione Finale della VI Conferenza Mondiale di Buenos Aires (20-24 ottobre 1996).

Dichiarazione finale

La VI Conferenza internazionale dell'Istituto Internazionale dell'Ombudsman, che ha avuto luogo dal 20 al 24 ottobre a Buenos Aires in Argentina, organizzata dall'Istituto Internazionale dell'Ombudsman, creato nel 1978 e che rappresenta 86 Paesi nel mondo organizzati in sei regioni: Africa, Asia, Australia e Pacifico, Europa, America Latina e Caraibi e il Nord America, ha adottato la seguente dichiarazione:

1) Questa conferenza riafferma come caratteristiche essenziali delle istituzioni di difesa civica:

[2] Si tratta della Raccomandazione n. (75) 757.

[3] Observations du Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme, 51 sessione 3 agosto 1994, CCPR/C/79/Add. 37.

– Indipendenza
– Accessibilità
– Flessibilità
– Credibilità

Tali istituzioni approfondiscono doglianze presentate dalle popolazioni in merito a violazioni di diritti umani, ingiustizia e altre forme di mala amministrazione da parte di Governi e servizi pubblici. Il loro ruolo è inoltre quello di sorvegliare l'attività amministrativa di governi e pubblici servizi, di migliorare la pubblica amministrazione e rendere la sua azione più trasparente e responsabile nei confronti della collettività.

Di conseguenza vi è una attenzione crescente sulla necessità di istituire e sviluppare efficienti istituzioni nazionali di difesa civica per la promozione e la protezione dei diritti umani e la correttezza dell'azione di governi e pubblici servizi.

Tali istituzioni dovrebbero accentuare l'attenzione sulla posizione della donna. Allo stesso modo devono sostenere i popoli indigenti ed altri gruppi svantaggiati.

2) La conferenza ha dato particolare attenzione all'impatto sull'attività del Difensore Civico di programmi economici finanziati da istituzioni internazionali e banche per lo sviluppo di aree regionali.

Per tali motivi, una specifica richiesta è stata avanzata per incoraggiare queste organizzazioni a sviluppare i loro programmi nel quadro degli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani.

3) È stato inoltre considerato essenziale che organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e strutture regionali incrementino il loro sostegno alle iniziative assunte dall'Istituto Internazionale dell'Ombudsman per la definizione dello status internazionale dell'Istituto stesso e dei Difensori Civici nazionali.

Analogo sostegno dovrebbe essere esteso alle azioni individuali svolte a livello internazionale e regionale da Difensori Civici nel campo della protezione dei diritti umani fondamentali.

4) Su richiesta dell'UNESCO, la Dichiarazione di Antigua (Guatemala) sulla cultura della pace e dei diritti umani, che incoraggiava la creazione di una rete di Difensori Civici per sostenere i nobili scopi della Dichiarazione, è stata aperta all'affiliazione di membri dell'Istituto Internazionale dell'Ombudsman.

5) È un carattere essenziale della Comunità dei Difensori Civici il

sostenere colleghi impegnati ad istituire, sviluppare e mantenere le loro strutture in circostanze avverse.

Di conseguenza, una particolare considerazione è stata data a tali problemi.

È inaccettabile che in alcuni paesi l'indipendenza del Difensore Civico sia messa in discussione; che Difensori Civici siano minacciati di ritorsioni per avere svolto il loro lavoro a favore della popolazione.

Durante la conferenza di Buenos Aires alcune questioni riferite al contesto dell'America Latina sono state sottoposte all'attenzione delle delegazioni e tra esse la situazione della Mrs. Victoria M. Velasquez de Avilez, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanas di El Salvador.

TAV. VI°

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

Oggetto: CANONI – Smaltimento delle acque - Presupposti applicativi e criteri di determinazione dei canoni di depurazione e fognatura e costi per l'esecuzione degli allacciamenti fognari. Considerazioni relative alla disciplina da applicarsi.

Considerazioni preliminari

La problematica sulla quale occorre compiere particolari considerazioni sul piano giuridico riguarda la disciplina applicabile alla riscossione e al contenzioso relativo al canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue.

Diverse istanze inoltrate allo scrivente ufficio riguardano il comportamento tenuto da amministrazioni locali relative ai procedimenti in oggetto, che non presentano criteri di univocità ed imparzialità nelle scelte operate.

Tali comportamenti hanno creato disparità non solo nel trattamento degli utenti di diverse amministrazioni ma addirittura tra utenti degli stessi servizi.

Si sono, infatti, verificate situazioni in cui i criteri adottati per il calcolo dei contributi si sono rivelati contrari ai principi stessi della materia fiscale al punto da porre in dubbio la natura tariffaria di tale versamento, assimilandolo addirittura ad un tributo. Si è, infatti, proceduto, in determinati casi, alla riscossione in mancanza dei presupposti stabiliti dalle vigenti leggi senza considerare, ad esempio, se l'utente avesse o meno provveduto all'allacciamento fognario o se scaricasse o meno i reflui nel depuratore collegato ai collettori pubblici.

In questa situazione l'ufficio del Difensore civico regionale, valutati gli interventi di altri colleghi della Difesa civica locale, ha creduto opportuno operare per una esposizione dei criteri di legalità che presiedono all'attività impositiva in oggetto, nella speranza che tale esposizione possa diventare un punto di riferimento e di riflessione per i vari operatori.

Lo scopo prefisso è di guidare l'attività degli Enti coinvolti ad una "omogeneità procedimentale" che si ritiene quantomeno opportuna sul piano del buon andamento se non della legittimità della azione amministrativa, nonché fornire gli esponenti della difesa civica di uno strumento di controllo e di valutazione il più possibile univoco e condiviso nello spirito di collaborazione e di concertazione all'interno dei propri ambiti di intervento.

Segue pertanto un esposizione delle conclusioni sintetizzate dallo scrivente ufficio con l'auspicio che possa gettare luce su di una situazione che vede ormai coinvolti un gran numero di cittadini che non si sentono tutelati sul piano della gestione dei servizi pubblici che li riguardano in modo particolare.

Presupposti applicativi e criteri di determinazione dei canoni di depurazione e fognatura e costi per l'esecuzione degli allacciamenti fognari. Considerazioni relative alla disciplina da applicarsi

1) Presupposti e definizioni. Allacciamento e utenza.

Una prima considerazione impone di valutare che "presupposto per l'applicazione del canone di fognatura e del canone di depurazione è l'allacciamento alla fognatura pubblica da parte dell'utenza".

Per "allacciamento" alla fognatura si intende il materiale collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, attraverso la costruzione di canalizzazioni elementari, delle acque reflue in un collettore che sfocia nell'emissario convogliato verso il depuratore finale.

Per utenza si intende ciascun allacciamento fisso alla pubblica fognatura

Questa è la conclusione che si può sintetizzare dalla lettura combinata dell'art.9 del Regolamento tipo di fognatura (in allegato Piano regionale di risanamento delle acque), della definizione contenuta nella Circolare del ministero dei lavori pubblici n. 11633 ("Istruzioni per la progettazione della fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto"), e della Circolare n. 177/E 5 ottobre 2000 (" Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque – Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile"), emanata dal Ministero delle Finanze, documento che sarà costantemente citato non senza affrontare i problemi applicativi che tuttora permangono anche dopo la sua adozione.

Tale conclusione è frutto di una attenta lettura dell'art.36 del D. Lgs. n.152/1999, il quale testualmente recita:

"*allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3 si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art.14 L. 5 gennaio 1994 n. 36*"

Considerato che la legge ne omette il riferimento specifico si è concluso che nel caso in cui un privato non sia connesso alla fognatura centrale non deve in tal modo corrispondere il canone di fognatura mentre è comunque dovuto quello di depurazione, il quale sarà a carico del soggetto privato (ditta o società) che opererà materialmente il trasporto dei reflui, del soggetto non allacciato, verso gli impianti di smaltimento.

Operando diversamente si verrebbe ad effettuare una doppia imposizione, fattispecie non consentita dal nostro ordinamento giuridico; il canone di depurazione sarebbe cioè pagato due volte da due soggetti diversi; da colui ha prodotto il rifiuto e da colui che si è incaricato del suo smaltimento.

Tale disposizione conferma, che il canone della fognatura, si applica solo alla presenza del presupposto fondamentale precedentemente esposto, ossia dell'allacciamento fognario.

2) Ipotesi particolari di allacciamenti e scarichi.

2.1) Un problema generale si pone quando un privato non versa direttamente i propri scarichi nella fognatura centrale ma vi provvede attraverso impianti non propri collegati a quest'ultima. Questa situazione era definita scarico indiretto.

A chiarire tale definizione era a suo tempo intervenuta la Circolare n.8 10 dicembre 1981 la quale stabiliva che: " *sono parimenti soggetti passivi del canone anche coloro che usufruiscono di scarichi altrui nei quali, attraverso condutture fisse confluiscono le acque reflue dal proprio insediamento, anche se questo non sia direttamente collegato alla fognatura pubblica."*

Pertanto il canone di fognatura e quello di depurazione sono dovuti anche nel caso di allacciamento "indiretto", ossia nel caso in cui il soggetto passivo scarichi in altri collettori privati a loro volta connessi alla fognatura pubblica.

2.2) Un problema ulteriore riguarda la situazione in cui la rete fognaria sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, ove per impianto di depurazione si intende "*ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari*".

In tal caso il presupposto dell'imposizione, ovvero l'allacciamento alla fognatura, sarebbe presente, ma il pagamento avverrebbe per un servizio che non sarebbe stato materialmente reso, perché la mancanza di tali strutture tecniche non consentirebbe l'effettivo disinquinamento dei liquami.

A conferma di quanto preventivamente esposto, nel caso di mancanza di servizio centralizzato di depurazione il canone è comunque dovuto ma i proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

Recita infatti l'art. 14 legge n.36/1994 "la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione "*è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione..*

2.3) Una ulteriore problematica riguarda la definizione di allacciamento quale conduttura. In tale situazione si considera "allacciamento" ogni "canalizzazione elementare" che scarichi nella pubblica fognatura.

Per costante riferimento della normativa regionale e nazionale tale conduttura dovrebbe comunque sempre essere costituita da un manufatto o altra opera di realizzazione tecnica di strumenti di scolo.

A confermare tale conclusione vi concorrono le autorizzazioni allo scarico temporaneo rilasciate dai sindaci competenti che, per una durata annuale, consentono l'utilizzo di canalizzazioni alternative a condizione che la situazione venga al più presto regolarizzata con la costrizione di condutture fisse.

3) Natura del canone e conseguenze

La natura di tariffa del canone in questione, è sancita ora definitivamente dall'art.27, co.8 L. 23 dicembre 1998 n.448, che recita testualmente "*A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli artt.13 e seguenti L. 5 gennaio 1994 n. 36*",

Tale tariffa verrebbe però versata a tutela di un interesse generale giustificando ulteriormente le considerazioni svolte finora e i dubbi relativi ai suoi aspetti applicativi in relazione al canone di depurazione.

Si individuerebbe così una particolare fattispecie impositiva sulla quale confluiscono due divergenti aspetti:

- quello di corrispettivo di un servizio reso che ne stabilirebbe anche l'entità della commisurazione
- e quello di un compenso di una attività svolta nell'interesse pubblico della collettività che ne costituirebbe il fondamento.

A confermare tale mutamento della natura dell'istituto vi è anche la disposizione contenuta nella L. 13 maggio 1999 n. 133 art.6 comma 13. Tale disposizione stabilisce che somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Recita infatti: "*non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la*

tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (26).

Tale precisazione trova fondamento proprio nella natura tributaria che il canone ha avuto fino al 31 dicembre 1998, ora con la trasformazione di tale tributo in tariffa a corrispettivo si creano non pochi problemi applicativi della fattispecie soggetta ad IVA, in ogni modo sarà opportuno, a tal fine, che vi sia una concreta trasformazione delle modalità di applicazione delle modalità di riscossione coerenti con la nuova natura tariffaria per poterlo assoggettare al tributo erariale.

Si auspica *de jure condendo* un intervento chiarificatore su tale aspetto dell'istituto da parte dei soggetti competenti che possa rappresentare una ricerca di uniformità e di certezza del diritto per i cittadini e per gli enti impositori.

4) Esecuzione dei lavori e costi

Riguardo poi al recupero dei costi di esecuzione degli allacciamenti fognari lo scrivente osserva che alcuni aspetti di principio non sono stati osservati.

Innanzitutto in base alla L.R. 33/85 art.60 i criteri generali di determinazione dei costi devono essere stabiliti nel regolamento per la disciplina degli scarichi idrici che obbligatoriamente deve essere approvato da ogni Comune, onde consentire al cittadino una valutazione dell'operato della amministrazione che eseguirà lavori.

Recita infatti tale articolo *I comuni, le comunità montane e i loro consorzi, gestori del servizio di fognatura e/o depurazione, sono tenuti ad approvare un regolamento per l'esercizio del relativo servizio. (100)*

Il regolamento deve stabilire in particolare: 1) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura; 2) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per i nuovi insediamenti; 3) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, nel suolo e nel sottosuolo; 4) la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di